REGOLAMENTO (CEE) N. 644/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1981

relativo a misure transitorie concernenti l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originarie della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 33,

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con alcuni paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ; che un accordo del genere è stato negoziato con la Iugoslavia ;

considerando che, in attesa dell'approvazione e della firma di tale accordo da parte del Consiglio, è opportuno dare alla Iugoslavia la possibilità di esportare verso la Comunità fino al 6 luglio 1981 taluni quantitativi a condizioni analoghe a quelle previste per i paesi terzi che hanno avviato negoziati con la Comunità ;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti ; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione [2], per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati oltre ai quantitativi indicati sul titolo ;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione ;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sino al 6 luglio 1981, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune originari della Iugoslavia è limitata al 10 % ad valorem nei limiti dei quantitativi seguenti, espressi in tonnellate equivalente carcassa :

— 01.04 B	100
— 02.01 A IV a)	2 400
— 02.01 A IV b)	0

Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è di 0,47.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 2666/80 della Commissione [3].

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2666/80, il titolo d'importazione è valido tre mesi a decorrere della data di rilascio effettivo.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, originari della Iugoslavia, il rilascio dei titoli d'importazione avverrà entro il limite dei quantitativi che figurano in detto articolo.

4. Le domande di titoli d'importazione, per i prodotti di cui all'articolo 1, sono presentate dal 16 al 20 marzo 1981.

5. Le domande di titoli, ripartite per prodotto, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione entro il 24 marzo 1981, ore 17.

6. Prima del 2 aprile 1981 la Commissione decide, per prodotto :

a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti,

b) o di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una precentuale unica.

7. I titoli sono rilasciati il 6 aprile 1981.

Articolo 3

1. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine.

Per i prodotti della sottovoce 01.04 B la richiesta di titolo ed il titolo recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[3] GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 36.

importare.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti :

— « Prelievo limitato al 10 % ad valorem (applicazione del regolamento (CEE) n. 644/81). Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) ... kg » ;

— « Importafgiften begrænses til 10 % af værdien (jf. forordning (EØF) nr. 644/81). Licensen er gyldig for (mængde i tal og bogstaver) ... kg » ;

— « Beschränkung der Abschöpfung auf 10 v. H. nach dem Wert (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 644/81). Lizenz gültig für (Menge in Zahlen und Buchstaben) ... kg » ;

— «Εἰσφορά περιορισμένη στό 10 % κατ' ἀξία [ἐφαρμογή τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 644/81]. Πιστοποιητικό ἔγκυρο γιά (ποσότης ἀριθμητικῶς καί ὁλογράφως) ... χγρ» ;

— « Levy limited to 10 % *ad valorem* (application of Regulation (EEC) No 644/81). Licence valid for (quantity in figures and words) ... kg » ;

— « Prélèvement limité à 10 % *ad valorem* (application du règlement (CEE) n° 644/81). Certificat valable pour (quantité en chiffres et en lettres) ... kg » ;

— « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem (toepassing van Verordening (EEG) nr. 644/81). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ... kg ».

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione ; a tale scopo, la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, entro e non oltre il 30 aprile 1981, i quantitativi, suddivisi per prodotto, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione in base al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione